CAMERA DEI DEPUTATI N. 719

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Nuove norme in materia di esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire agli operatori del settore – che sono in massima parte dei piccoli imprenditori, per lo più artigiani – il pieno esercizio della propria attività, anche e soprattutto in relazione alla concorrenza comunitaria.

L'apertura delle frontiere europee che avverrà nel 1993 impone infatti una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il rischio reale di vedersi imporre nei fatti una regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti normativi.

Pertanto, viene qui delineata una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, finalizzata sinteticamente a:

1) ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprendito-

riale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello;

2) rimodulare gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel tessuto produttivo comunitario.

A tali necessità la proposta di legge è intesa ad assegnare precise risposte, attraverso l'introduzione di apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.

Nel dettaglio, si specifica quanto segue:

Articolo 1, comma 1.

La definizione univoca ed unitaria del profilo professionale risulta necessaria, come già accennato, per superare una ormai errata e superata classificazione dei profili professionali, la quale allo stato attuale ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi deputati alla regolamentazione delle attività considerate – i comuni – con i prevedibili e sconcertanti effetti sugli operatori.

Infatti, nei criteri di rilascio delle autorizzazioni, i comuni – sulla base di errate interpretazioni della normativa – realizzano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli ingiustificatamente restrittivi.

Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro, sia con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale dell'artigianato – il supremo organo consultivo per il settore artigiano, insediato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – con proprio parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato con sentenza dell'11 gennaio 1989, i quali concordano con la necessità e l'opportunità di considerare unitariamente le figure professionali indicate.

Inoltre, va considerata la circostanza per cui la configurazione normativa unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria per rispondere a possibili – e probabili – spinte e contraccolpi negativi che deriveranno dalla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.

Infatti, come sarà più approfonditamente analizzato nel seguito, la normativa CEE attualmente vigente in materia (direttiva n. 82/489 CEE) prevede la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore, distinte a seconda che si rivolgano a uomini o signore; pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle imprese italiane la libera circolazione all'interno della CEE.

Questo al fine di non far sì che una previsione ormai non rispondente alla realtà imprenditoriale causi, oltre ai problemi interni cui si è fatto cenno, anche problemi – non meno rilevanti – sul piano internazionale.

Articolo 1, comma 2.

La riflessione giuridica circa la revisione degli itinerari formativi relativi all'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio della professione di acconciatore non poteva prescindere dalla necessità di compiere una omogeneizzazione di tali requisiti con le previsioni in materia della Comunità e dei singoli Stati membri.

A questo riguardo è stata effettuata una analisi circa la disciplina attualmente vigente in Europa, consistente – a livello comunitario – nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982.

Tale normativa prevede espressamente che « qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività di parrucchiere o l'esercizio della medesima fosse subordinato al

possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo e legittimo dell'attività considerata:

a) per sei anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto per la professione in questione una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido da un organismo professionale competente;

c) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora l'interessato possa dimostrare di aver esercitato la professione in questione a titolo indipendente per almeno cinque anni.

Lo Stato membro ospitante, allorché prevede diverse condizioni di qualificazione a seconda che si tratti di attività di parrucchiere per uomo o per signora, può esigere dai cittadini degli altri Stati membri che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo di quello in cui l'interessato chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante ».

Pertanto occorre verificare l'effettiva portata della disciplina in materia di attività di acconciatura dei Paesi CEE a maggiore densità artigiana.

In Francia una legge del 1987 ha in parte modificato la precedente normativa del 1946 sull'accesso alla professione di *coiffeur* per quanto attiene all'esercizio della medesima da parte di un soggetto proveniente da un altro Paese membro.

In particolare, è stata aggiunta una disposizione che esenta i cittadini provenienti da un altro Stato membro della CEE dal produrre il diploma di parrucchiere – obbligatorio per i francesi – purché possano dimostrare di avere esercitato la professione in uno degli Stati membri, a patto che:

a) tale esercizio sia stato effettivo e lecito;

b) tale esercizio sia avvenuto in qualità di lavoratore autonomo o come dirigente per un periodo continuativo di sei anni. Questo periodo è abbreviato in tre anni se l'interessato dimostri di essere in possesso di un diploma professionale riconosciuto ai sensi di legge dello Stato membro di provenienza, ottenuto a seguito di un periodo di formazione di almeno tre anni, oppure di avere esercitato la professione come dipendente per almeno cinque anni.

È da rilevare che per i conteggi temporali viene presa in considerazione solo l'attività esercitata a partire dal ventesimo anno di età, salvo che l'interessato possa produrre un attestato, riconosciuto a tutti gli effetti, di formazione professionale di almeno tre anni.

Infine, per poter esercitare in Francia, l'interessato non può aver cessato l'attività, nel Paese di origine, da più di dieci anni.

Analoga disciplina è prevista in Germania, Paese nel quale la direttiva n. 82/489 CEE è stata recepita il 2 agosto 1983.

Le condizioni generali per l'esercizio del diritto di stabilimento in Germania di un cittadino CEE che voglia esercitare l'attività di parrucchiere prevedono l'esercizio effettivo e lecito dell'attività nel Paese di origine per almeno sei anni ininterrotti come titolare o dirigente, ridotti a tre anni se preceduti da un periodo di formazione di almeno altri tre anni.

Anche in questo caso, ai fini del conteggio valgono gli anni di attività successivi al ventesimo anno di età.

Per quanto attiene agli altri Paesi della CEE, è necessario operare una distinzione tra quelli nei quali non esiste alcuna normativa specifica né per l'artigianato, né per gli acconciatori – e quindi l'esercizio dell'attività è subordi-

nato integralmente alle sole condizioni interne – e quelli nei quali, pure in assenza della prima, sono state recepite le Direttive CEE riguardanti l'accesso e l'esercizio dell'attività di parrucchiere da parte di cittadini di altri Paesi membri e quindi valgono le modalità di stabilimento sopra richiamate.

Pertanto, è stato disegnato un sistema di formazione professionale estremamente lineare – ed omogeneo a livello europeo – che si può così sintetizzare.

La qualificazione professionale di acconciatore deve essere conseguita dal titolare o dal direttore dell'azienda, ovvero dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o dal direttore di azienda e dai soci che operano professionalmente nell'azienda per le altre imprese.

Tale qualificazione si ottiene mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di tre anni, i cui programmi sono definiti a livello regionale, ovvero a seguito dell'esercizio dell'attività, professionalmente e per un periodo non inferiore a sei anni, presso una impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio partecipante al lavoro.

Articolo 2, comma 1.

Nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesta generalmente l'esigenza di poter fornire alla propria clientela, in via strumentale ed accessoria rispetto all'attività principale, alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche e altri prodotti affini.

Tale esigenza appare logica ed aderente all'attuale figura di acconciatore quale operatore qualificato e competente a orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio.

In tal senso può verificarsi che determinati beni, essendo indispensabili per la prestazione compiuta dei servizi, vengano adoperati o forniti al fine di rendere maggiormente funzionale l'attività principale rispondendo in tal modo a peculiari richieste ed esigenze della clientela (ed in tale ambito rientra proprio la fornitura di lozioni, creme, cosmetici o altri prodotti utilizzati dagli acconciatori per la prestazione dei servizi alla persona).

Articolo 2, comma 2.

L'ultima disposizione della presente proposta di legge assume carattere transitorio ed è finalizzata a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso regionale.

* * *

In conclusione, pertanto, si raccomanda il sollecito avvio del dibattito parlamentare sulla presente proposta di legge, al fine di conferire certezza del diritto in materia e consentire la piena operatività agli operatori del settore, anche e soprattutto in vista della realizzazione del mercato unico europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, assumono la denominazione di « attività di acconciatura », che comprende ogni intervento volto alla modifica o al mantenimento dell'aspetto estetico dei capelli ed al mantenimento e ripristino delle condizioni fisiologiche del capello e del cuoio capelluto, ed ogni altro servizio inerente o complementare, nonché il taglio della barba ed i servizi ad esso tradizionalmente complementari.

2. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dall'articolo 2 dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituita dalla seguente:

« *c)* della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dal direttore di azienda e dai soci che operano professionalmente nell'azienda per le altre imprese. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di tre anni, i cui programmi sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Detti programmi devono essere definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, nonché le regioni e le organizzazioni delle categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale. Sono altresì qualificati i soggetti che abbiano esercitato l'attività, professionalmente e per un periodo non inferiore a sei anni, presso una impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio partecipante al lavoro. L'accertamento dei requisiti di qualificazione professionale spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, che rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale e la conformità degli attestati di abilitazione professionale ».

3. I programmi di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 2 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabiliti, nei contenuti tecnico-culturali, con il decreto di cui alla medesima lettera *c)* da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, in rapporto di strumentalità ed accessorietà con l'attività principale, ai fini della continuità e della integrazione dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere e che

intendano conseguire la qualificazione professionale di acconciatore, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale, i cui programmi devono essere definiti a norma della lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.